DIFFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A OPERAZIONI INTERNAZIONALI

Art. 1

Termini relativi alla partecipazione italiana a operazioni internazionali

E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle seguenti operazioni internazionali:

a) Joint Forge in Bosnia;

b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e Kosovo;

c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom;

d) NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;

e) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;

f) Albit, Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania;

g) Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2);

h) United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE). E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale EU Concordia in Macedonia. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale Enduring Freedom e alla missione Active Endeavour ad essa collegata. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale International Security Assistance Force-ISAF. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM. Per le finalita' previste dal presente articolo e'

autorizzata la spesa di 358.355.586 euro.

Versione in vigore dal 27 agosto 2003, non più in vigore dal 19 marzo 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali
Estremi	Legge 11 agosto 2003, n. 231
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/differimento-della-partecipazione-italiana-a-operazioni-internazionali/art-1-termini-relativi-alla-partecipazione-italiana-a-operazioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it